



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**DELIBERAZIONE
N. 122**

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE
2023 – 2025. PIANO ASSUNZIONALE 2023. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitré, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 13:25, nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

n. ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	BARILLARI Alfredo	SINDACO	SI
2	FEDERICO Rosanna	VICE SINDACO	SI
3	ARIGANELLO Raffaella	ASSESSORE	SI
4	GALEANO Daniele	ASSESSORE	SI
5	ZAFFINO Salvatore	ASSESSORE	SI

Partecipa alla seduta in videoconferenza l'Assessore Zaffino.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO:

**Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023 – 2025.
Piano Assunzionale 2023 – Approvazione.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area."

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale

a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al

primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. **A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.** Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: "Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente";

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.07.2021 questo Ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 e successivi del D. Lgs. 267/2000;
- alla data odierna non è ancora stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e pertanto, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del d. Lgs. 267/2000 seguito della dichiarazione di

dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, i termini per la deliberazione del bilancio sono sospesi;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *"Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore"*;

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D. Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri della Giunta Comunale n. 68 in data 17.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Rettifica Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 e relativo piano occupazionale per il triennio 2020-2021-2022 approvato con deliberazione n. 52 del 07.08.2020";

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023 - 2025, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Vista la Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" in attuazione della legge n. 328/2000, finalizzata alla programmazione e realizzazione sul territorio di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 e della Legge n. 328 dell'8.11.2000;

Vista la D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 32 del 9 febbraio e n. 365 del 27 settembre 2016, concernente la "Ridefinizione degli Ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema di offerta per la gestione dei Servizi socio-assistenziali" e l'approvazione dell'elenco degli Ambiti territoriali ottimali;

Vista la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la "riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali" con la quale è stata modificata l'individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;

Dato atto che:

- l'Ambito Territoriale Sociale Serra San Bruno è costituito da n. 19 Comuni e precisamente: Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Dasà, Dinami, Fabrizia, Gerocarne, Mongiana, Nardodipace, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Vallelonga e Vazzano;
- il Comune di Serra San Bruno è individuato quale Capofila, cui spettano tutte le funzioni della gestione associata, ivi inclusa la gestione di tutti i fondi, contributi e finanziamenti afferenti l'Ambito Territoriale Sociale, e che pertanto assicura il corretto funzionamento dei servizi sociali secondo le linee e gli indirizzi fissati dall'Assemblea dei Sindaci anche attraverso la struttura burocratica e il personale a tal uopo assunto con oneri a carico degli specifici finanziamenti e risorse, che si inquadra in eccedenza rispetto al dotazione organica dell'ente (extra-dotazione);

Visto il Piano di Zona adottato dall'Assemblea dei Sindaci e successivamente approvato con Decreto Dirigenziale n. 7057 del 29.06.2022 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, pubblicato su BURC n. 123 del 30.6.2022;

Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-quinques della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che intervenendo nella determinazione della dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) individua e destina specifiche risorse finalizzate al finanziamento ed allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e rilevato che dette risorse hanno carattere di stabilità con andamento in aumento nel tempo;

Dato atto che le suddette risorse sono da intendersi a specifica destinazione in relazione alle finalità cui le stesse sono dirette, includendosi a pieno titolo la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di figure specifiche nell'ambito dei servizi sociali e che l'utilizzo della spesa è soggetto a monitoraggio annuale attraverso il SOSE;

Precisato, altresì, che le somme risultanti non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di esercizio di cui al medesimo terzo periodo del citato comma 449, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto l'art. 1, comma 797 e seguenti della Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021), con cui è stato introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definitivo da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti;

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATS Serra San Bruno n. 21 del 27.06.2022 con cui tutti i Comuni facenti parte dell'ATS Serra San Bruno si sono impegnati a destinare in maniera stabile la rispettiva quota del Fondi di Solidarietà Comunale di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quinques della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 in favore del Comune capofila al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale e le attività dell'Ufficio di Piano;

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATS Serra San Bruno n. 28 del 14.12.2022 con il quale, in esecuzione della di quanto definito con il precedente Verbale 21/2022 e in ossequio all'art. 1, comma 797 e seguenti della Legge 178/2020, sono state approvate le Linee guida e le direttive per la stabilizzazione delle Assistenti sociali con utilizzo delle risorse di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quinques della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 cui i comuni si sono impegnati a trasferire per detta finalità in favore del Comune capofila;

Precisato che:

- il fondo di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quinques della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per espressa previsione della medesima disposizione legislativa è destinata ai comuni, "*quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato*

per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500";

- al suddetto fondo vengono complessivamente destinati 215.923.000 euro per l'anno 2021, 254.923.000 euro per l'anno 2022, 299.923.000 euro per l'anno 2023, 345.923.000 euro per l'anno 2024, 390.923.000 euro per l'anno 2025, 442.923.000 euro per l'anno 2026, 501.923.000 euro per l'anno 2027, 559.923.000 euro per l'anno 2028, 618.923.000 euro per l'anno 2029 e 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030 e quindi con andamento incrementale fino a regime;

Dato atto che l'Ufficio di Piano, ad esclusione della figura del Responsabile che opera alle dirette dipendenze del Comune Capofila e già inquadrato nella dotazione organica dello stesso e pertanto già a carico dell'Ente, è da costituirsi con specifico personale assunto a carico dei fondi e risorse assegnati all'Ambito Territoriale Sociale e quindi non incidenti sul bilancio del Comune, dovendosi pertanto inquadrare tale personale aggiuntivo quale personale extra-dotazione organica per l'espletamento delle attività rientranti nella gestione associata dei servizi sociali;

Visto il Decreto di riparto del Fondo Povertà 2021/2023 e di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (D.I. del 30 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 24 gennaio 2022);

Viste le Linee Guida per l'impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2021-2023 (1 febbraio 2023);

Dato atto che gli Ambiti Territoriali Sociali tramite i Comuni capofila per la realizzazione delle Azioni previste nell'ambito delle finalità del Fondo di Povertà, possono procedere attraverso differenti modalità ed anche mediante assunzione diretta di personale;

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATS Serra San Bruno n. 43 del 13.04.2023 con il quale l'Ufficio di Piano è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento di n. 5 istruttori direttivi a tempo determinato di cui 4 a tempo pieno e uno a tempo parziale (50%) con oneri a totale carico del Fondo di Povertà;

Vista nota del Ministero del Lavoro Registro Ufficiale U.0011655.19-12.2022 avente ad oggetto: "Assunzioni di personale a tempo determinato/indeterminato a valere su risorse etero finanziate, enti in dissesto", con la quale si comunicava testualmente a tutti gli Ambiti Territoriali Sociali che "con nota prot. n. 34843 del 15 dicembre 2022, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, ha riscontrato la richiesta di indicazioni concernenti le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato a valere su risorse eterofinanziate, in virtù della disciplina contenuta all'art. 1, comma 797 e seguenti della legge n. 178/2020, inviata con nota prot. n. 10720 in data 30 novembre u.s. Le indicazioni fornite riguardano le assunzioni da parte degli Enti sottoposti alla vigilanza della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (enti in situazione di dissesto, in riequilibrio finanziario e o strutturalmente deficitari)";

Preso atto che nella nota prot 34843 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto "Assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato a valere su risorse etero finanziate" il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, tra le altre cose, ha definitivamente chiarito che:

- la Cosfel, nella seduta del 24.06.2020, ha ritenuto di escludere dalla propria competenza tutte le assunzioni a tempo determinato interamente etero finanziate, e quindi anche quelle relative agli assistenti sociali, effettuate dagli enti sottoposti al controllo centrale della Cosfel, (cioè da enti in

situazione di dissesto, in riequilibrio finanziario pluriennale e da quelli strutturalmente deficitari) in quanto le stesse non comportano alcun impegno di risorse finanziarie a carico del bilancio comunale. Conseguentemente, le medesime assunzioni, pur dovendo essere inserite nel piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP), possono essere effettuate direttamente dagli enti locali interessati;

- *relativamente alle assunzioni etero finanziate a tempo indeterminato, da inserire sempre nel PTFP, la procedura di approvazione risulta semplificata, in quanto tra i requisiti necessari per ottenere detta approvazione non viene richiesto quello relativo alla dimostrazione del possesso della capacità assunzionale del Comune. Tuttavia, l'atto deliberativo concernente l'assunzione deve essere comunque sottoposto al preventivo controllo della COSFEL ed, eccettuata la capacità assunzionale, l'Ente dovrà dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge.*

Visto l'art. 21-bis del Decreto Legge 10.08.2023, n. 104, convertito con Legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n.236) recante "Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio" il quale testualmente recita:

1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023 - 2025 – Piano assunzionale 2023 - predisposta sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere, in considerazione che questo Ente svolge anche le funzioni associate in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale ed è tenuto ad assicurare continuità di servizio nei confronti degli Enti facenti parte dell'Ambito e assicurare i livelli minimi di servizio secondo quanto previsto dalla normativa di settore;

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;

c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20 aprile 2023;

Richiamata la propria deliberazione n. 113 del 22.09.2023 avente ad oggetto: "Rideterminazione dotazione organica ex art 29, comma 6 D. Lgs. 267/2000" con la quale è stata determinata la dotazione già approvata

con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 27.12.2022, approvata dalla COSFEL con decisione n. 27 del 16.03.2023, la cui spesa complessiva viene confermata in €. 940.534,29;

Rilevato, dunque, che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2023 – 2025, risulta interamente etero-finanziata come precedentemente descritto;

Rilevato che per effetto delle novità introdotte dall'art. 53-septies del D. L. n. 104/2020, le spese di personale riferite a nuove assunzioni effettuate in data successiva alla conversione dello stesso D.L. 104/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, a decorrere dal 2021 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, fino alla permanenza del finanziamento;

Visto il piano triennale dei fabbisogni del personale 2023 – 2025, Piano assunzionale 2023 di seguito riepilogato:

Tabella B – Personale a tempo indeterminato collocato extra-dotazione organica

ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Data presunta contrattualizzazione
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
D	Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione Assistente Sociale	Servizi Sociali	PT (88%)					1		Entro il 30.10.2023
D	Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione Assistente Sociale	Servizi Sociali	PT (50%)					6		Entro il 30.10.2023
COSTO COMPLESSIVO 2023									€.	23.010,80
TOTALE COSTO ANNUO (DAL 2024)									€.	138.064,78

Tabella C – Personale a tempo determinato

ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Data presunta contrattualizzazione
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
D	Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione	Servizi Sociali	FT	4						Entro il 15.10.2023
D	Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione	Servizi Sociali	PT (50%)	1						Entro il 15.10.2023
COSTO COMPLESSIVO 2023										€. 33.359,72
TOTALE COSTO ANNUO (DAL 2024)										€. 160.126,68

Dato atto che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2023-2025 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2023-2025 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 120 in data 16.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2023/2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Visto il Piano della Performance approvato con deliberazione di G. C. n. 118 del 05.10.2023;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali e in ordine alla regolarità contabile del responsabile dell'Area ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisita l'attestazione da parte del Segretario Generale dell'azione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97 TUEL;

Visto il parere n. 10 rilasciato in data 16.10.2023, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di prendere atto che dalla ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D. Lgs. n. 165/2001, alla data del 31.12.2021 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
2. di confermare che alla data di adozione del presente provvedimento non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
3. di prendere atto e conseguentemente confermare la dotazione organica per come rideterminata con propria deliberazione n. 113 del 22 settembre 2023 costituita complessivamente come da prospetto seguente:
Personale effettivamente in dotazione organica

Nuova classificazione CCNL 16.11.2022

Aree	Posti coperti alla data del 31.12.2022		Posti coperti alla data del 01.01.2023	
	FT	PT	FT	PT
Area dei funzionali ed elevata qualificazione	5		5	
Area degli Istruttori	5		5	
Area degli operatori esperti	4	4	4	4
Area degli operatori		3		3
TOTALE	14	7	14	7

4. di dare atto che la spesa complessiva prevista per la dotazione organica, determinata secondo la normativa vigente, ammonta a complessivi €. 940.534,29, senza variazioni rispetto alle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 27.12.2022, approvata dalla COSFEL con decisione n. 27 del 16.03.2023;

5. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025 – piano assunzionale 2023 - come segue:**

PIANO OCCUPAZIONALE 2023-2025

Tabella B – Personale a tempo indeterminato collocato extra-dotazione organica

ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹					Data presunta contrattualizzazione	
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
Ex D	Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione Assistente Sociale	Servizi Sociali	PT (88%)					1		Entro il 30.10.2023
Ex D	Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione Assistente Sociale	Servizi Sociali	PT (50%)					6		Entro il 30.10.2023
COSTO COMPLESSIVO 2023										€. 23.010,80
TOTALE COSTO ANNUO (DAL 2024)										€. 138.064,78

Spesa allocata nei capitoli n. 1667, 1667.1 e 1667.3

Tabella C – Personale a tempo determinato

ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹					Data presunta contrattualizzazione	
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
D	Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione	Servizi Sociali	FT	4						Entro il 15.10.2023
D	Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione	Servizi Sociali	PT (50%)	1						Entro il 15.10.2023
COSTO COMPLESSIVO 2023										€. 33.359,72
TOTALE COSTO ANNUO (DAL 2024)										€. 160.126,68

Spesa allocata nei capitoli n. 1638, 1638.1 e 1638.2

6. Di precisare che per le annualità 2024 e 2025, non si prevede la costituzione di ulteriori rapporti di lavoro salvo nuova determinazione del fabbisogno coerentemente agli atti di programmazione generali e ai vincoli di bilancio;
7. Di prendere atto che tutta la spesa relativa alla costituzione dei rapporti di lavoro di cui alle tabelle B e C sono interamente eterofinanziate rispettivamente dal fondo di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quinques della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato dai Comuni facenti parte dell'A.T.S. Serra San Bruno e da Fondo di Povertà, senza oneri a carico del bilancio comunale;
8. Prendere atto che nella nota prot 34843 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto "Assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato a valere su risorse etero finanziate" il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, tra le altre cose, ha definitivamente chiarito che:
- *la Cosfel, nella seduta del 24.06.2020, ha ritenuto di escludere dalla propria competenza tutte le assunzioni a tempo determinato interamente etero finanziate, e quindi anche quelle relative agli assistenti sociali, effettuate dagli enti sottoposti al controllo centrale della Cosfel, (cioè da enti in situazione di dissesto, in riequilibrio finanziario pluriennale e da quelli strutturalmente deficitari) in quanto le stesse non comportano alcun impegno di risorse finanziarie a carico del bilancio comunale. Conseguentemente, le medesime assunzioni, pur dovendo essere inserite nel piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP), possono essere effettuate direttamente dagli enti locali interessati;*
 - *relativamente alle assunzioni etero finanziate a tempo indeterminato, da inserire sempre nel PTFP, la procedura di approvazione risulta semplificata, in quanto tra i requisiti necessari per ottenere detta approvazione **non viene richiesto quello relativo alla dimostrazione del possesso della capacità assunzionale** del Comune. Tuttavia, l'atto deliberativo concernente l'assunzione deve essere comunque sottoposto al preventivo controllo della COSFEL ed, eccettuata la capacità assunzionale, l'Ente dovrà dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge.*
7. Di dare atto che:
- le assunzioni del personale a tempo determinato, la cui spesa è interamente etero finanziata, possono essere immediatamente effettuate alla conclusione delle procedure selettive;
 - tutti gli oneri per il sostenimento delle spese del personale derivanti dal presente piano assunzionale sono interamente etero finanziati a carico del **fondo di povertà** e dalle risorse specificatamente destinate al potenziamento dei servizi sociali all'interno del fondo di solidarietà comunale ai sensi dell'art. 1, comma 449, lettera d-quinques, primo periodo, L. 232/2016, assegnati ai comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale i quali si sono impegnati a trasferire al Comune di Serra San Bruno quale capofila d'Ambito senza oneri a carico del bilancio comunale;
 - di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
 - a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
 - la presente deliberazione costituisce "*Sottosezione della Sezione Organizzazione del Capitale Umano – Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*" del **Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025;**
 - di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano, con la precisazione che la costituzione dei rapporti a tempo indeterminato è comunque subordinata all'esito positivo del controllo da parte della COSFEL;
8. di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

avente ad oggetto:

**Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023 – 2025.
Piano Assunzionale 2023 – Approvazione.**

PARERE DI CUI ALL'ART. 49 e 147-bis TUEL (D. Lgs. 267/2000)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali, ai sensi degli artt. 49, co 1, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 174/2012 e 147-bis, co 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023 – 2025.
Piano Assunzionale 2023 – Approvazione.**

attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali e Istituzionali
rag. Salvatore Sibio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

avente ad OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023-2025.
PIANO ASSUNZIONALE 2023 – APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del d. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del d. Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa *Brunella Tripodi* -



In merito alla proposta di Giunta Comunale riguardante il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 ,si attesta la conformità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.97 del TUEL.

**Il Segretario Generale
(Dr Luciano Pittelli)**



DOTT. VINCENZO CARUSO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

C.SO FRANZIA, 18 - 87032 - AMANTEA (CS)

Partita Iva 03364220784 - Cod. Fisc. CRSVCN73A24Z401J

tel. 3289721671 e-mail vincenzocaruso@pec.it - vincenzo.caruso73@gmail.com

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV)

**PARERE DEL REVISORE SU PROPOSTA DI DELIBERA ADOZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023- 2025. PIANO ASSUNZIONALE 2023.**

Verbale n. 50 del 16/10/2023

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di ottobre, il Revisore dei Conti Dr. Caruso Vincenzo, nominato per il triennio 2022/2025 con delibera consiliare n. 13 del 11/05/2022, nella sua qualità di Revisore dei Conti, esaminata la proposta di delibera di G.C. inviata al sottoscritto in data 12/10/2023 avente ad oggetto:

“Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023- 2025. Piano assunzionale 2023 - Approvazione”.

Visto l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Visto l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

Visto l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

Visto l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno “assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011/2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, il quale ha innovato la disciplina delle capacità assunzionali, correlandola a parametri di sostenibilità finanziaria e rimettendone la concreta operatività all'entrata in vigore di appositi decreti ministeriali di definizione delle fasce demografiche e delle percentuali soglia entro le quali gli enti devono attenersi;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27/04/2020, con il quale, in attuazione della sopra richiamata previsione legislativa, sono state stabilite le “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”;

Vista la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (in G.U. n. 226 dell'11/09/2020), ulteriormente esplicativa delle modalità applicative della nuova disciplina sulle capacità assunzionali dei Comuni di cui al DM del 17/03/2020;

Rilevato che il suddetto DM del 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente introdotto dall'art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito in L. n. 114 del 11/08/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e che tale nuovo regime assunzionale trova fondamento non nella logica sostitutiva del turn over, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

DOTT. VINCENZO CARUSO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

C.SO FRANCLA, 18 - 87032 - AMANTEA (CS)

Partita Iva 03364220784 - Cod. Fisc. CRSVCN73A24Z401J

tel. 3289721671 e-mail vincenzocaruso@pec.it - vincenzo.caruso73@gmail.com

Visto che l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.07.2021 questo Ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 e successivi del D. Lgs. 267/2000;
- alla data odierna non è ancora stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e pertanto, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del d. Lgs. 267/2000 seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, i termini per la deliberazione del bilancio sono sospesi;

Visto il piano triennale dei fabbisogni del personale 2023 -2025 ed il Piano assunzionale 2023 riepilogati nella bozza di Delibera di Giunta inviata al sottoscritto;

Rilevato che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2023 – 2025 risulta interamente etero-finanziata in quanto discendente da assunzioni di figure specialistiche nell'ambito dei servizi sociali legati all'attuazione delle Azioni previste nell'ambito delle finalità di cui al Fondo di Povertà, di cui il Comune di Serra San Bruno risulta essere individuato quale capofila nell'Ambito Territoriale Sociale, a cui spetta, tra l'altro, la costituzione dell'Ufficio di Piano con specifico personale assunto a carico dei fondi e delle risorse assegnate all'Ambito Territoriale Sociale e quindi non incidenti sul bilancio del Comune, da inquadrare quale personale extra-dotazione organica per l'espletamento delle attività rientranti nella gestione associata dei servizi sociali, come meglio dettagliato e specificato nella proposta di Delibera inviata al sottoscritto;

PRESO ATTO

del parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 - primo comma- del d.Lgs. n. 267/2000 e del parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali;

ASSEVERANDO

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio, a seguito dell'adozione Piano del fabbisogno di personale di cui alla proposta esaminata,

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole, in merito alla proposta di Delibera "**Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023- 2025. Piano assunzionale 2023**", che costituisce apposita sottosezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 -2025, raccomandando che venga effettuata una costante opera di monitoraggio sulla spesa del personale complessiva e sulla spesa del personale in relazione alle diverse forme di lavoro al fine della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Il Revisore, inoltre, invita e raccomanda l'Ente, a seguire attentamente l'evoluzione normativa in merito all'approvazione del PIAO 2023/2025 verificando, laddove non sia approvato lo stesso, se si possa comunque dare attuazione all'approvando Piano triennale del Personale 2023/2025.

Serra San Bruno, 16/10/2023

Il Revisore dei Conti

(Dr. Vincenzo Caruso)



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Alfredo Barillari

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Luciano PITTELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/10/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
f.to Rag. Salvatore SIBIO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 17/10/2023 senza reclami ed opposizioni in merito

- perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
f.to Rag. Salvatore SIBIO

E' copia conforme all' originale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Rag. Salvatore SIBIO